

## Versione anonimizzata

Traduzione

C-655/23 – 1

**Causa C-655/23**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

7 novembre 2023

**Giudice del rinvio:**

Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

26 settembre 2023

**Ricorrente, ricorrente in cassazione e resistente in cassazione:**

IP

**Convenuta, resistente in cassazione e ricorrente in cassazione:**

Quirin Privatbank AG

---

(OMISSIS)

**BUNDESGERICHTSHOF**

**ORDINANZA**

(OMISSIS)

del

26 settembre 2023

nella causa

IP, (OMISSIS),

ricorrente, ricorrente in cassazione e resistente in cassazione,

(OMISSIS)

contro

Quirin Privatbank AG, (OMISSIS) Berlino,

convenuta, resistente in cassazione e ricorrente in cassazione,

(OMISSIS)

In esito all'udienza dell'11 luglio 2023 (OMISSIS), la Sesta Sezione civile del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia)

ha così deliberato:

- I. Il procedimento è sospeso.
- II. Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati; in prosieguo: l'«RGPD», (GU L 119 del 4 maggio 2016, pag. 1):
  - 1) a) Se l'articolo 17 dell'RGPD debba essere interpretato nel senso che l'interessato, i cui dati personali siano stati illecitamente divulgati dal titolare del trattamento mediante trasmissione abbia diritto a un'azione nei confronti del titolare del trattamento intesa ad inibire una nuova trasmissione illecita di tali dati, laddove lo stesso non esiga dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati.
    - b) Se una siffatta azione inibitoria possa derivare (anche) dall'articolo 18 dell'RGPD o da un'altra disposizione dell'RGPD.
  - 2) In caso di risposta affermativa alle questioni sub 1a) e/o 1b):
    - a) Se il diritto a proporre un'azione inibitoria ai sensi del diritto dell'Unione sussista solo qualora in futuro si debbano temere ulteriori violazioni dei diritti dell'interessato derivanti dall'RGPD (rischio di recidiva).
    - b) Se si possa presumere l'esistenza di un rischio di recidiva a causa della violazione dell'RGPD già esistente.
  - 3) In caso di risposta negativa alle questioni sub 1a) e 1b):

Se l'articolo 84 in combinato disposto con l'articolo 79 dell'RGPD debba essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale di riconoscere ai sensi delle disposizioni del diritto nazionale all'interessato, i cui dati personali siano stati divulgati illecitamente dal titolare del trattamento mediante trasmissione, oltre al risarcimento del danno materiale o immateriale ai sensi dell'articolo 82 dell'RGPD e ai diritti derivanti dall'articolo 17 e dall'articolo 18 dell'RGPD, un'azione nei confronti del titolare del trattamento intesa a inibire una nuova trasmissione illecita di tali dati.

- 4) Se l'articolo 82, paragrafo 1, dell'RGPD debba essere interpretato nel senso che per poter ritenere sussistente un danno immateriale ai sensi di tale disposizione siano sufficienti meri sentimenti negativi, come, ad esempio, irritazione, disappunto, insoddisfazione, preoccupazione e timore, i quali, di per sé, fanno parte dei rischi generali della vita e spesso della vita quotidiana. Oppure se, per poter ritenere sussistente un danno, sia necessario un pregiudizio per la persona fisica interessata, che vada al di là di tali sentimenti.
- 5) Se l'articolo 82, paragrafo 1, dell'RGPD debba essere interpretato nel senso che, in sede di quantificazione dell'importo del danno immateriale da risarcire, il grado di colpa del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e rispettivamente dei suoi collaboratori costituisce un criterio rilevante.
- 6) In caso di risposta affermativa alle questioni sub 1a), 1b) o 3:

Se l'articolo 82, paragrafo 1, dell'RGPD debba essere interpretato nel senso che, in sede di quantificazione dell'importo del danno immateriale da risarcire, possa essere preso in considerazione, per poterlo ridurre, il fatto che all'interessato spetti, oltre al diritto al risarcimento del danno, un'azione inibitoria.

Motivi:

- 1 I. Fatti e procedimento principale
- 2 Il ricorrente intenta un'azione inibitoria e di condanna al risarcimento dei danni immateriali nei confronti della convenuta lamentando la divulgazione di dati personali.
- 3 1. Il ricorrente si stava candidando ad un posto presso la banca privata convenuta mediante una procedura che si svolgeva sul portale online Xing. Nel corso della stessa, il 23 ottobre 2018, tramite il canale di messaggistica del portale, una collaboratrice della convenuta inviava anche ad un terzo estraneo alla procedura di candidatura un messaggio destinato unicamente al ricorrente. Il messaggio aveva il seguente contenuto:

«Caro sig. [IP], spero che stia bene! Il nostro direttore – il sig. R (...) – trova il Suo profilo commerciale estremamente interessante. Non possiamo tuttavia soddisfare le Sue aspettative di retribuzione. È possibile offrirLe 80 000 + una retribuzione variabile. Potrebbe interessarLe ancora con queste prospettive? Sarò lieto di avere Sue notizie e Le auguro un buon inizio di martedì. Cordiali saluti, I(...) J(...)».

- 4 Il terzo, il quale aveva lavorato tempo prima con il ricorrente nella stessa holding e per questo motivo lo conosceva, gli inoltrava il messaggio, chiedendo se si trattasse di un messaggio per lui e se fosse alla ricerca di un impiego.
- 5 2. Il ricorrente sostiene che il danno – immateriale – subito non risiede nella perdita astratta di controllo sui dati divulgati, bensì nel fatto che adesso almeno un'altra persona, che conosce il ricorrente e i datori di lavoro potenziali e precedenti, sia a conoscenza di circostanze che sono soggette a riservatezza. Si può temere che il terzo, che lavora nello stesso settore, abbia divulgato i dati contenuti nel messaggio oppure, grazie alla loro conoscenza, abbia potuto procurarsi un vantaggio quale concorrente per eventuali posti nella procedura di candidatura. Inoltre, la «sconfitta» nella trattativa salariale gli sembrerebbe un'umiliazione che non avrebbe comunicato a terzi, soprattutto non a potenziali concorrenti.
- 6 Il ricorrente ha chiesto che la convenuta sia condannata ad astenersi in futuro dal trattare/far trattare dati personali concernenti il ricorrente e connessi alla sua candidatura, laddove ciò accada come nel messaggio tramite il portale Xing al sig. F. W. del 23 ottobre 2018, e a pagare al ricorrente un importo minimo pari a EUR 2 500 a titolo di risarcimento del danno immateriale.
- 7 3. Il Landgericht (Tribunale del Land) ha accolto parzialmente la domanda, in conformità a quest'ultima ha condannato la convenuta ad astenersi dal porre in essere la condotta contestata e ha riconosciuto al ricorrente la somma di EUR 1 000, maggiorata degli interessi. A seguito dell'appello proposto dalla convenuta, l'Oberlandesgericht (Tribunale superiore del Land) ha riformato la sentenza del Landgericht nella parte relativa al diritto al risarcimento del danno immateriale reclamato e ha respinto sul punto la domanda.
- 8 Secondo giudice d'appello, il ricorrente può proporre un'azione inibitoria nei confronti della convenuta, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'RGDP, affinché quest'ultima si astenga dal trattamento dei suoi dati personali, qualora ciò avvenga nella forma del messaggio oggetto della controversia. Sussisterebbe il rischio di recidiva richiesto dalla norma. Per contro, al ricorrente non spetterebbe un diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 dell'RGDP, poiché, comunque, mancherebbe la dimostrazione del verificarsi di un danno. È vero che ricorre la violazione della protezione dei dati in conseguenza della comunicazione di dati personali ad un terzo estraneo. Tuttavia, oltre alla violazione accertata, il risarcimento pecuniario sarebbe subordinato alla prova di un danno concreto, anche immateriale. Il ricorrente non avrebbe dimostrato l'esistenza di un danno del

genere. La sua argomentazione si esaurirebbe nella dimostrazione di una violazione della protezione dei dati. Anche un'ipotizzabile «umiliazione» non potrebbe essere valutata come danno immateriale.

9 Avverso tale decisione è diretto il ricorso per cassazione («Revision») del ricorrente, dichiarato ammissibile dal giudice dell'appello, con il quale egli insiste in toto nelle proprie pretese. Con il ricorso per cassazione, la convenuta chiede il rigetto integrale della domanda.

10 II. Disposizioni di diritto nazionali eventualmente applicabili al presente caso

1. Articolo 2 del Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Costituzione della Repubblica federale di Germania; in prosieguo: il «GG»):

«Articolo 2

(1) Ognuno ha diritto al libero sviluppo della propria personalità, purché non violi i diritti altrui, l'ordinamento costituzionale o la legge morale.

(2) (...)».

2. Articolo 253 del Bürgerliches Gesetzbuch (Codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»):

«Articolo 253 Danno immateriale

(1) Il risarcimento pecuniario di un danno non patrimoniale può essere chiesto solo nei casi determinati dalla legge.

(2) Qualora sia dovuto un risarcimento per lesioni personali, danni alla salute, alla libertà o all'autodeterminazione sessuale, può anche essere chiesto un equo risarcimento pecuniario del danno non patrimoniale».

3. Articolo 823 del BGB:

«Articolo 823 Obbligo di risarcimento del danno

(1) Chi dolosamente o colposamente lede illecitamente la vita, l'integrità fisica, la salute, la libertà, la proprietà o un altro diritto altrui è tenuto a risarcire all'altro il danno che ne deriva.

(2) Lo stesso obbligo incombe a chi violi una legge intesa a tutelare i terzi. Qualora sia possibile, in base al contenuto della legge, una sua violazione anche senza colpa, l'obbligo di risarcimento sorge soltanto in caso di colpa».

4. Articolo 1004 del BGB (nel caso di specie, applicazione analogica alla violazione di diritti assoluti ai sensi dell'articolo 823, paragrafo 1, del BGB

oppure alla violazione di una legge di tutela di un terzo ai sensi dell'articolo 823, paragrafo 2, del BGB):

«Articolo 1004 Sulle azioni di rimozione o inibitorie

(1) Se il pregiudizio per la proprietà deriva da una causa diversa da una confisca o da un diritto di ritenzione, il proprietario può chiedere all'autore di porre fine al pregiudizio in questione. Nel caso in cui vi sia motivo di temere un nuovo pregiudizio per la proprietà, il proprietario può esperire un'azione inibitoria.

(2) (...)».

11 III. Sul rinvio alla Corte

12 L'accoglimento dei ricorsi per cassazione delle parti dipende dall'interpretazione del diritto dell'Unione.

13 1. Sull'applicabilità del diritto dell'Unione

14 a) Il regolamento generale sulla protezione dei dati è applicabile *ratione temporis* (articolo 99, paragrafo 2, dell'RGPD) e *ratione loci* (articolo 3, paragrafo 1, dell'RGPD). Il regolamento è applicabile anche *ratione materiae* (articolo 2, paragrafo 1, dell'RGPD). Il messaggio oggetto della controversia conteneva dati personali ai sensi dell'articolo 4, punto 1, dell'RGPD, mediante l'indicazione del cognome del ricorrente, del suo sesso (ricavabile dall'appellativo), del fatto che fosse in corso una procedura di candidatura nonché della posizione della convenuta nei confronti della candidatura del ricorrente e della sua aspettativa di retribuzione, dall'entità indirettamente rivelata. Siffatte indicazioni, infatti, si riferivano ad una persona fisica identificata o quantomeno identificabile dalla convenuta (titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4, punto 7, dell'RGPD), la quale era in possesso dei dati di contatto e del curriculum del ricorrente. L'invio ad un terzo del messaggio da parte di una collaboratrice della convenuta tramite il canale di messaggistica di un portale online costituisce un trattamento (parzialmente) automatizzato dei dati personali in forma di comunicazione mediante trasmissione menzionata a titolo esemplificativo all'articolo 4, punto 2, dell'RGPD.

15 b) La convenuta ha violato le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati. Il giudice d'appello ha riconosciuto correttamente che il contestato trattamento dei dati personali del ricorrente da parte della convenuta era illecito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'RGPD, in particolare non coperto dal consenso del ricorrente. Inoltre, la convenuta non sostiene che il trattamento è stato lecito ai sensi di tale disposizione.

16 2. Sulle questioni pregiudiziali 1a) e 1b)

17 «1a) (OMISSIS)

- 18 1b) (OMISSIS)»
- 19 Il ricorrente non chiede la cancellazione dei suoi dati personali trattati in violazione dell'RGPD, ma intende impedire in via preventiva, tramite un'azione inibitoria, che il trattamento illecito si ripeta. Non è chiaro se il ricorrente possa fondare tale domanda sull'articolo 17, paragrafo 1, dell'RGPD, come assunto dal giudice d'appello. La questione è rilevante ai fini della decisione della causa e non può essere risolta in maniera chiara né ricorrendo alla giurisprudenza della Corte né in altro modo.
- 20 a) Peraltro, in casi in cui, nell'ambito della domanda intesa ad ottenere la deindicizzazione di determinati link di risultato, i ricorrenti hanno proposto anche un'azione inibitoria nei confronti di gestori di motori di ricerca su Internet, questa Sezione ha ritenuto che il «diritto alla cancellazione» sancito all'articolo 17, paragrafo 1, dell'RGPD non debba essere circoscritto alla mera cancellazione dei dati, non foss'altro in considerazione dei requisiti tecnici del trattamento dei dati contestato, in definitiva imponderabili per l'interessato ed inoltre soggetti ad un costante sviluppo, bensì comprenda anche, a prescindere dall'attuazione tecnica, la richiesta di astenersi da una nuova indicizzazione (v. sentenze di questa Sezione del 27 luglio 2020 – VI ZR 405/18, ECLI:DE:BGH:2020:270720:UVIZR405.18.0, BGHZ 226, 285 punti 1, 17, 35; del 23 maggio 2023 – VI ZR 476/18, ECLI:DE:BGH:2023:230523UVIZR476.18.0, juris punto 28). Anche la Corte ha manifestamente preso le mosse dallo stesso assunto nella sua decisione dell'8 dicembre 2022 nella causa C-460/20 [v. sentenza della Corte, (OMISSIS) punto 82 e seg.]. Analogamente, questa Sezione ha ritenuto possibile un'azione inibitoria fondata sull'articolo 17, paragrafo 1, dell'RGPD anche in casi in cui i ricorrenti, oltre alla cancellazione dei loro dati personali dalla banca dati di una piattaforma di recensioni, hanno chiesto che fosse inibita la pubblicazione su tale piattaforma di un profilo che li riguardava (v. sentenze di questa Sezione del 12 ottobre 2021 – VI ZR 489/19, ECLI:DE:BGH:2021:121021UVIZR489.19.0, BGHZ 231, 263 punti 3, 10; del 13 dicembre 2022 – VI ZR 54/21, ECLI:DE:BGH:2022:131222UVIZR54.21.0, AfP 2023, 149 punto 3 e seg., 40).
- 21 b) Con ciò non è però ancora chiaro se l'articolo 17 dell'RGPD venga in considerazione quale fondamento della domanda anche qualora la persona interessata da un trattamento illecito dei suoi dati personali non chieda la cancellazione di tali dati, bensì, come nel caso in esame, – accanto alla richiesta di risarcimento del danno immateriale sorto – intenda impedire in via meramente preventiva una nuova minaccia di violazione dell'RGPD dello stesso tipo. Anche se, stando al suo tenore letterale, l'articolo 17 dell'RGPD non prevede un siffatto diritto a un'azione inibitoria, potrebbe deporre nel senso di una risposta affermativa a tale questione il fatto che il titolare del trattamento possa soddisfare la pretesa inibitoria, in linea di principio, cancellando i dati trattati illecitamente ed escludendo così una nuova violazione dell'RGPD dello stesso tipo. Qualora l'interessato rifiuti la cancellazione, spettano al medesimo i diritti di cui all'articolo 18 dell'RGPD [v. articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dell'RGPD]. In

tal caso, si pone la questione di stabilire se il diritto dell'interessato a limitare il trattamento ai sensi dell'articolo 18 e dell'articolo 4, punto 3, dell'RGPD, comprenda anche un'azione inibitoria nel senso illustrato sopra. È controverso nella giurisprudenza e nella dottrina se dalle disposizioni dell'RGPD – eventualmente anche ricorrendo all'articolo 79 dell'RGPD – derivi un'azione inibitoria di diritto dell'Unione al di fuori dei casi già decisi dai giudici supremi illustrati sopra, i (OMISSIS) [Rinvio alla dottrina nazionale].

22 3. Sulla seconda questione pregiudiziale

23 «In caso di risposta affermativa alle questioni sub 1 a) e/o 1 b):

24 a) (OMISSIS)

25 b) (OMISSIS)»

26 L'azione inibitoria, fondata su una violazione già avvenuta ma rivolta al futuro, presuppone, ai sensi del diritto nazionale, che si temano in futuro ulteriori violazioni del diritto del ricorrente, ossia che sussista un rischio di recidiva, fermo restando che esiste al riguardo una presunzione di fatto in considerazione della violazione già commessa, la quale può tuttavia essere confutata dal convenuto (giurisprudenza costante; v., sull'azione inibitoria in caso di violazione del diritto all'autodeterminazione informativa, applicazione in via analogica dell'articolo 1004, paragrafo 1, seconda frase, del BGB, articolo 823, paragrafo 1, del BGB, articolo 2, paragrafo 1, del GG prima dell'entrata in vigore dell'RGPD, sentenza di questa Sezione del 15 settembre 2015 – VI ZR 175/14, ECLI:DE:BGH:2015:150915UVIZR175.14.0, BGHZ 206, 347 punto 30; sull'azione inibitoria in caso di violazione del diritto generale di personalità v., ex multis, sentenza di questa Sezione del 27 aprile 2021 – VI ZR 166/19, ECLI:DE:BGH:2021:270421UVIZR166.19.0, NJW 2021, 3334 punti 21, 23 e giurisprudenza ivi citata). A parere di questa Sezione, ciò dovrebbe valere, in considerazione della natura dell'azione inibitoria, anche qualora quest'ultima, sotto il profilo del diritto dell'Unione, discenda dall'RGPD. Ciò non è tuttavia stato ancora chiarito dalla giurisprudenza della Corte.

27 4. Sulla terza questione pregiudiziale

28 «In caso di risposta negativa alle questioni sub 1 a) e 1 b):

(OMISSIS)»

29 Qualora, ai sensi delle disposizioni dell'RGPD, non sia ipotizzabile alcuna azione inibitoria di diritto dell'Unione, si pone la questione di stabilire se al riguardo sia possibile ricorrere al diritto nazionale, tramite l'articolo 84 in combinato disposto con l'articolo 79 dell'RGPD, o se vi osti l'obiettivo di un livello coerente di protezione dei dati all'interno dell'Unione (v. considerando 9 e 10 dell'RGPD). Anche tale questione non è stata finora chiarita dalla Corte ed è controversa in giurisprudenza e in dottrina (OMISSIS) [Rinvio alla dottrina nazionale]. Secondo



il diritto nazionale, un'azione inibitoria può sussistere applicando in via analogica l'articolo 1004, paragrafo 1, seconda frase, in combinato disposto con l'articolo 823 del BGB, qualora si debbano temere ulteriori violazioni (v., sull'azione inibitoria in caso di violazione del diritto all'autodeterminazione informativa, applicazione in via analogica dell'articolo 1004, paragrafo 1, seconda frase, articolo 823, paragrafo 1, del BGB, articolo 2, paragrafo 1, del GG, sentenza di questa Sezione del 15 settembre 2015 – VI ZR 175/14, ECLI:DE:BGH:2015:150915UVIZR175.14.0, BGHZ 206, 347 punto 18; sull'azione inibitoria in caso di violazione di una legge diretta alla tutela di un terzo ai sensi dell'articolo 823, paragrafo 2, prima frase, del BGB, v. BGH, sentenza del 17 luglio 2008 – I ZR 219/05, NJW 2008, 3565 punto 13 e giurisprudenza citata).

30 5. Sulla quarta questione pregiudiziale

31 «(OMISSIS)»

32 a) Nella sua decisione del 4 maggio 2023 nella causa C-300/21, la Corte ha dichiarato che l'articolo 82, paragrafo 1, dell'RGPD deve essere interpretato nel senso che la mera violazione delle disposizioni di tale regolamento non è sufficiente per conferire un diritto al risarcimento, bensì che è inoltre necessaria la realizzazione di un danno [(OMISSIS) punti 31 e segg., 42]. Essa ha inoltre dichiarato che l'articolo 82, paragrafo 1, dell'RGPD osta a una norma o una prassi nazionale che subordina il risarcimento di un danno immateriale, ai sensi di tale disposizione, alla condizione che il danno subito dall'interessato abbia raggiunto un certo grado di gravità (OMISSIS). Peraltro, la Corte ha anche dichiarato (loc. cit., punto 50) che il non ammettere una soglia di gravità non significa che una persona interessata da una violazione dell'RGPD, che abbia subito conseguenze negative, sia dispensata dal dimostrare che tali conseguenze costituiscono un danno immateriale, ai sensi dell'articolo 82 di tale regolamento. In merito all'interpretazione dell'articolo 82 dell'RGPD, la Corte ha fatto inoltre riferimento, inter alia, ai considerando 75 e 85 (loc. cit., punto 37). Ivi viene concretizzata la nozione di danno tramite l'illustrazione di singoli esempi «qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata».

33 b) Alla luce della violazione dell'RGPD di cui al caso di specie e delle conseguenze fatte valere dall'interessato, segnatamente il timore della comunicazione dei dati a terzi che lavorano nello stesso settore, la conoscenza da parte di una persona di circostanze su cui vige riservatezza, l'umiliazione a causa della sconfitta nelle trattative salariali e il fatto che terze persone ne sono venute a conoscenza, si pone in tale contesto la questione, rilevante ai fini della decisione, importante al di là del singolo caso concreto e non ancora chiarita dalla Corte, di stabilire se l'articolo 82, paragrafo 1, dell'RGPD debba essere interpretato nel senso che simili sentimenti negativi, come ad esempio anche irritazione, disappunto, insoddisfazione, preoccupazione e timori di ulteriori violazioni, timore di un pregiudizio alla reputazione, i quali, di per sé, fanno parte dei rischi generali della vita e spesso della vita quotidiana, costituiscono già un danno

immateriale ai sensi della disposizione. Né l'articolo 82 dell'RGPD né i considerando sul risarcimento del danno forniscono una risposta univoca a tale questione [v. conclusioni dell'avvocato generale del 27 aprile 2023 nella causa C-340/21, (OMISSIS) paragrafo 70 e seg. (OMISSIS)].

34 6. Sulla quinta questione pregiudiziale

35 «(OMISSIS)»

36 a) Nella sua decisione del 4 maggio 2023 nella causa C-300/21, la Corte ha dichiarato che l'RGPD non contiene disposizioni intese a definire le norme relative alla valutazione del risarcimento danni che un interessato, ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento di cui trattasi, può pretendere, in forza dell'articolo 82 di quest'ultimo, qualora una violazione di detto regolamento gli abbia causato un danno. Pertanto, in mancanza di norme del diritto dell'Unione in materia, spetterebbe all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro stabilire le modalità delle azioni intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'articolo 82 dell'RGPD e, in particolare, i criteri che consentono di determinare l'entità del risarcimento dovuto in tale ambito, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività [(OMISSIS) punto 54 e la giurisprudenza ivi citata, 59].

37 Per quanto riguarda il principio di effettività, la Corte ha dichiarato che spetta ai giudici nazionali stabilire se le modalità previste nel diritto nazionale per la determinazione giudiziale del risarcimento dovuto in base al diritto al risarcimento sancito dall'articolo 82 dell'RGPD, non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione, e più specificamente da tale regolamento. In tale contesto, essa ha sottolineato che il considerando 146, sesta frase, dell'RGPD indica che tale strumento mira a garantire un «pieno ed effettivo risarcimento per il danno subito» e che, tenuto conto della funzione compensativa del diritto al risarcimento previsto all'articolo 82 dell'RGPD, un risarcimento pecuniario fondato su tale disposizione deve essere considerato «pieno ed effettivo» se consente di compensare integralmente il danno concretamente subito a causa della violazione di tale regolamento, senza che sia necessario, ai fini di una siffatta compensazione integrale, imporre il versamento di un risarcimento punitivo [(OMISSIS) punto 56 e segg.].

38 b) Tuttavia, con ciò non sembra essere stato sufficientemente chiarito se, nel determinare l'ammontare del danno immateriale che deve essere risarcito ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, dell'RGPD, si possa ricorrere, quale criterio rilevante, al livello di colpa sotteso alla violazione dell'RGPD [v. al riguardo anche la quinta questione pregiudiziale del Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania) nella causa C-667/21, GU UE C 95 del 28 febbraio 2022, pag. 13 e segg.].

39 aa) Ai sensi del diritto nazionale, qualora la legge preveda un equo risarcimento pecuniario dei danni immateriali (indennizzo per le sofferenze

fisiche), nel determinare il risarcimento occorre tenere conto della circostanza che l'indennizzo per le sofferenze fisiche assolve ad una duplice funzione: esso è inteso ad offrire alla persona lesa un'equa compensazione per i danni non patrimoniali (funzione compensativa). Tuttavia, esso deve tenere conto, al contempo, del principio secondo il quale l'autore del danno deve soddisfare alla persona lesa per ciò che le ha fatto (funzione satisfattiva, giurisprudenza costante relativa all'articolo 253 BGB, v., ex multis, sentenza di questa Sezione dell'8 febbraio 2022 – VI ZR 409/19, ECLI:DE:BGH:2022:080222UVIZR409.19.0, VersR 2022, 635 punto 11 e giurisprudenza ivi citata). Al riguardo, è vero che, di norma, la logica compensatoria prevale. Poiché, tuttavia, la legge esige un equo risarcimento, la finalità compensativa non può essere determinante, da sola, per la portata della prestazione. Il mero riferimento alla logica compensatoria è impossibile, in quanto i danni immateriali non possono essere espressi in denaro e le possibilità di compensazione possono esserlo solo limitatamente. La funzione satisfattiva esprime una relazione personale, creata dal verificarsi del danno, tra l'autore del danno e la persona lesa, che, per natura, impone di tenere conto di tutte le circostanze del caso e, nella misura in cui esse conferiscano al singolo evento dannoso la sua particolare connotazione, di prenderle in considerazione in sede di determinazione della prestazione. Di tali circostanze fa parte anche il grado di colpa dell'autore del danno (v. sentenza di questa Sezione, loc. cit., punto 12 e la giurisprudenza ivi citata).

- 40 bb) In forza di tali principi, secondo il giudice del rinvio, la colpa viene in considerazione in sede di quantificazione dell'importo del risarcimento che deve essere corrisposto per un danno immateriale subito ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, dell'RGPD, nel rispetto del principio di effettività, qualora siffatto risarcimento del danno abbia anche una funzione satisfattiva – la quale, ai sensi della concezione giuridica nazionale, non serve a giustificare risarcimenti punitivi –, analogamente all'indennizzo per le sofferenze fisiche. Le conclusioni dell'avvocato generale del 6 ottobre 2022 nella causa C-300/21 sembrano indicare che questo possa essere il caso[(OMISSIS) paragrafo 29 (OMISSIS): «Pertanto, l'interpretazione che associa, automaticamente, la nozione di “violazione” a quella di “risarcimento” in assenza di danno non è conforme al testo dell'articolo 82 dell'RGPD. Né si concilia con l'obiettivo principale della responsabilità civile istituita dall'RGPD, ossia dare soddisfazione all'interessato, proprio tramite un “pieno ed effettivo” risarcimento del danno subito]. La colpa potrebbe pertanto costituire un aspetto da prendere in considerazione quando si esamina quale importo sia adeguato per provvedere ad un risarcimento «pieno ed effettivo» del danno immateriale. Peraltro, l'avvocato generale, nelle sue conclusioni del 25 maggio 2023 nella causa C-667/21, ha motivato inter alia la sua tesi secondo cui il grado di colpa non è rilevante per quantificare l'importo dei danni immateriali da risarcire ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, dell'RGPD, sulla base del rilievo che il risarcimento dovrebbe essere «pieno» [(OMISSIS) paragrafo 118 (OMISSIS)].

- 41 7. Sulla sesta questione pregiudiziale

- 42 «In caso di risposta affermativa alle questioni sub 1a), 1b) o 3: (OMISSIS)»
- 43 Qualora al ricorrente venga riconosciuta, nel caso in esame, un'azione inibitoria su un fondamento normativo di diritto dell'Unione o di diritto nazionale, si pone la questione di stabilire se siffatta circostanza possa essere tenuta in considerazione in sede di quantificazione dell'importo del danno immateriale da risarcire ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, dell'RGPD, per poterlo ridurre. Ai sensi del diritto nazionale, in sede di quantificazione di un risarcimento pecuniario per lesioni morali occorre tenere conto, ai fini della valutazione globale prevista, anche di un provvedimento inibitorio ottenuto; il provvedimento e le possibilità di esecuzione ad esso connesse possono incidere sul diritto ad un risarcimento pecuniario e, nel dubbio, possono addirittura escluderlo (v., in relazione alla relativa giurisprudenza costante del giudice del rinvio in materia di risarcimento pecuniario in caso di violazione colposa del diritto generale di personalità, *ex multis*, sentenza di questa Sezione del 22 febbraio 2022 – VI ZR 1175/20, ECLI:DE:BGH:2022:220222UVIZR1175.20.0, VersR 2022, 830 punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Ci si chiede se e, in caso affermativo, in quale misura (la riduzione o addirittura l'esclusione totale) tali principi possano essere applicati, nel rispetto del principio di effettività, al diritto al risarcimento del danno immateriale ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, dell'RGPD e l'attuale giurisprudenza della Corte non consente di fornire una risposta univoca.

(OMISSIS)